

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2018, n. 313 - 31325.

Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali 'La Venaria Reale'.

Approvazione modifiche statutarie.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

premesse che

- con deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2004, n. 390-32644, è stata approvata la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali "La Venaria Reale" e con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di statuto della Fondazione stessa;
- la Fondazione è stata costituita, nel rispetto e in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con atto notarile n. 3344 del 21 marzo 2005, registrato a Torino il 10 giugno 2005 al numero 4950-1, dai seguenti soci fondatori: Regione Piemonte, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo (ora Fondazione 1563 per l'arte e la cultura), la Fondazione CRT, l'Università degli studi di Torino;

considerato che negli anni 2005 e 2007 è stato autorizzato l'inserimento tra i soci fondatori, del Politecnico di Torino, della Città di Torino, della Provincia di Torino e della Città di Venaria Reale;

dato atto che il Collegio dei fondatori ha preso atto della volontà dei soci fondatori Politecnico di Torino e Fondazione 1563 per l'arte e la cultura con le comunicazioni di recedere e della volontà di Compagnia di San Paolo di aderire;

preso atto che il Collegio dei fondatori nella seduta del 19 aprile 2018 ha espresso parere favorevole in merito a proposte di modifica statutarie, da sottoporre all'approvazione dei singoli enti secondo i rispettivi ordinamenti;

preso atto in particolare che le modifiche statutarie proposte attengono alla formalizzazione della diversa compagine dei soci fondatori, ad una maggiore specificazione delle finalità della Fondazione con un rafforzamento delle attività di ricerca e studio, ad una diversa rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione, ad una più dettagliata disciplina del Comitato scientifico ed, infine, al recepimento delle richieste formulate dalla Prefettura di Torino, competente all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa;

vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2018, n. 24-6911 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente espresso parere favorevole in data 19 luglio 2018;

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”, già condivise nel Collegio dei fondatori, così come articolate nella tabella di comparazione di cui all'allegato A;
- di dare atto che il testo dello statuto della Fondazione è contenuto nell'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Allegati

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
Articolo 1	Articolo 1
<i>Costituzione, sede e fondatori</i>	<i>Costituzione, sede e fondatori</i>
1. E' costituita la Fondazione denominata: CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE" di seguito indicata come "Fondazione", con sede in Venaria Reale (TO), presso la Reggia. Essa può istituire sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti leggi.	1. È costituita la Fondazione denominata: CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE" di seguito indicata come "Fondazione", con sede a Venaria Reale (TO), presso la Reggia, in via XX Settembre n. 18 . Essa può istituire sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti leggi.
2. La Fondazione è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'articolo 29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 11 novembre 2004 numero 390-32644	2. La Fondazione è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'articolo 29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 11 novembre 2004 numero 390-32644.
3. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.	3. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.
4. Sono Fondatori: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT e l'Università degli Studi di Torino al fine di realizzare, eventualmente in concorso con altri Atenei, corsi di laurea e laurea magistrale presso la "Scuola" di cui al successivo art. 2, comma 2, lett. c). Possono partecipare alla Fondazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, altri soggetti pubblici o privati che aderiscano alle finalità della Fondazione e concorrano al patrimonio ed alle esigenze, anche economiche, della stessa.	4. Sono Fondatori: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo , la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo , la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Venaria Reale .
	5. Possono partecipare alla Fondazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, altri soggetti pubblici o privati che perseguano attività e interessi nell'ambito della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale , aderiscano alle finalità della Fondazione e concorrano al patrimonio ed alle esigenze, anche economiche, della stessa.
5. In sede di atto costitutivo sono stabiliti gli obblighi e i conferimenti dei Fondatori e le modalità con cui gli stessi si impegnano a far fronte alle esigenze economiche e finanziarie della Fondazione.	6. Nell'atto costitutivo sono stabiliti gli obblighi e i conferimenti dei Fondatori e le modalità con cui gli stessi si impegnano a far fronte alle esigenze economiche e finanziarie della Fondazione.
6. La Fondazione concorda con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT e, fermo restando quanto	7. La Fondazione concorda con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo , la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo , la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino,

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
previsto al comma 4, con l'Università degli Studi di Torino e gli altri Fondatori, le modalità per l'eventuale utilizzazione di personale in servizio presso le predette Istituzioni, previo assenso del personale medesimo, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.	la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Venaria Reale e gli altri Fondatori, le modalità per l'eventuale utilizzazione di personale in servizio presso le predette Istituzioni, previo assenso del personale medesimo.
7. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte si impegnano ad avvalersi della Fondazione per le attività di conservazione del patrimonio culturale da essi realizzate o promosse in considerazione del rapporto che i suddetti Enti hanno con la Fondazione e della strumentalità delle attività della Fondazione rispetto agli scopi istituzionali perseguiti dal Ministero e dalla Regione. La "Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo" e la "Fondazione CRT" possono avvalersi della Fondazione per gli interventi di conservazione del patrimonio culturale che le stesse intendono realizzare o promuovere, nonché per altre iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali.	8. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo , la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino si avvalgono della Fondazione, nel rispetto della normativa vigente , per le attività di conservazione del patrimonio culturale da essi realizzate o promosse. La Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT possono avvalersi della Fondazione per gli interventi di conservazione del patrimonio culturale che le stesse intendono realizzare o promuovere, nonché per altre iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali.
8. Ciascun Fondatore può, nell'ambito della Fondazione, promuovere progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2, lettere e) e seguenti del presente Statuto.	9. Ciascun Fondatore può, nell'ambito della Fondazione, promuovere progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Statuto.
Articolo 2	Articolo 2
<i>Finalità e attività</i>	<i>Finalità e attività</i>
1. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.	1. La finalità principale della Fondazione consiste nello svolgimento di attività di conservazione del patrimonio culturale ed in particolare nello svolgimento di attività di ricerca metodologica, scientifica e tecnologica e di attività formative, nonché nella diffusione dei risultati anche tramite la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie.
2. La Fondazione si occupa della conservazione del patrimonio culturale. Nell'ambito dei propri fini la Fondazione in particolare provvede a: a) l'organizzazione di un Laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro di beni culturali; b) l'organizzazione di laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali; c) l'organizzazione e la gestione di una "Scuola" per l'alta formazione e lo studio, anche ai fini del rilascio, mediante convenzione con l'Università degli Studi di Torino, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali; la Scuola è organizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, con la collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; d) la documentazione, la raccolta, l'organizzazione e	2. A tale scopo la Fondazione concorre mediante convenzione con l'Università degli Studi di Torino all'organizzazione e gestione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per il rilascio, da parte dell'Università di Torino, del Titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004). La Fondazione può altresì interagire con altri Enti di formazione universitaria per l'implementazione delle attività formative. 3. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili. 4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Fondazione provvede a: a) organizzare una "Scuola" per l'Alta Formazione e lo Studio, ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, con la collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per le attività di cui al comma 2 e per l'organizzazione e la gestione di

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
<p>la diffusione dei risultati delle proprie attività;</p> <p>e) l'organizzazione, anche mediante la medesima "Scuola" di cui alla lettera c, di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione;</p> <p>f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;</p> <p>g) la promozione di studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;</p> <p>h) la promozione dello sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività;</p> <p>i) la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo italiano, di Istituzioni dell'Unione europea e di Organizzazioni Internazionali.</p>	<p>attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici come definite dalla normativa vigente in materia;</p> <p>b) organizzare un Laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca, di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro;</p> <p>c) organizzare un Laboratorio Scientifico, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca e diagnosi su beni culturali;</p> <p>d) promuovere e realizzare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;</p> <p>e) promuovere studi, ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;</p> <p>f) partecipare a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo Italiano, di Istituzioni dell'Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali;</p> <p>g) documentare, raccogliere, organizzare e diffondere i risultati delle proprie attività;</p> <p>h) promuovere lo sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività.</p>
<p>3. La Fondazione, per attuare quanto previsto dall'art 1 commi 7 e 8 del presente Statuto, stipula con i Fondatori una o più convenzioni nelle quali sono precisate le attività e i servizi richiesti e le condizioni del loro svolgimento. La Fondazione realizza la parte prevalente della propria attività a favore dei Fondatori e può svolgere la restante parte su incarico di soggetti terzi; in ogni caso, nella determinazione dei propri programmi, la Fondazione dà priorità alle attività promosse o richieste dai propri Fondatori. Le attività e gli interventi di conservazione sono svolti avvalendosi del personale tecnico della Fondazione e, ove ritenuto opportuno o necessario, ricercando sul mercato, con le modalità previste dalla legge, le competenze e le professionalità adeguate.</p>	<p>5. La Fondazione, per attuare quanto previsto dall'art. 1 commi 8 e 9 del presente Statuto, stipula con i Fondatori una o più convenzioni nelle quali sono precisate le attività e i servizi richiesti e le condizioni del loro svolgimento. Le attività e gli interventi di conservazione sono svolti avvalendosi del personale tecnico della Fondazione e, ove ritenuto opportuno o necessario, ricercando sul mercato, con le modalità previste dalla legge, le competenze e le professionalità adeguate.</p>
<p>4. La Fondazione può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a</p>	<p>6. La Fondazione può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a titolo</p>

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
<p>titolo esemplificativo:</p> <p>a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;</p> <p>b) la stipulazione di contratti e convenzioni;</p> <p>c) l'accensione di mutui o finanziamenti;</p> <p>d) l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali;</p> <p>e) l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Fondazione, nonché lo svolgimento di attività commerciali connesse;</p> <p>f) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;</p> <p>g) la creazione di idonee strutture, anche attraverso la costituzione di incubatori, per il raggiungimento dello scopo di cui alla lettera h) del comma 2; tale attività può essere svolta anche attraverso la conclusione di accordi con le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli artigiani attivi nel settore della conservazione dei beni culturali.</p>	<p>esemplificativo:</p> <p>a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;</p> <p>b) la stipulazione di contratti e convenzioni;</p> <p>c) l'accensione di mutui o finanziamenti;</p> <p>d) l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali;</p> <p>e) l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Fondazione, nonché lo svolgimento di attività commerciali connesse;</p> <p>f) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;</p> <p>g) la creazione di idonee strutture, anche attraverso la costituzione di incubatori, per il raggiungimento dello scopo di cui alla lettera h) del comma 4; tale attività può essere svolta anche attraverso la conclusione di accordi con le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli artigiani attivi nel settore della conservazione dei beni culturali.</p>
Articolo 3	Articolo 3
<i>Patrimonio e fondo di dotazione</i>	<i>Patrimonio e fondo di dotazione</i>
<p>1. Il patrimonio della Fondazione consiste nei:</p> <p>a) diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Piemonte;</p> <p>b) beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;</p> <p>c) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.</p>	<p>1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione consiste nei:</p> <p>a) diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione Piemonte;</p> <p>b) beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;</p> <p>c) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo;</p> <p>d) fondo di dotazione indisponibile conferito dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.</p>
<p>2. La Fondazione può ricevere, anche in sede di atto costitutivo, contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.</p>	<p>2. La Fondazione può ricevere, anche in sede di atto costitutivo, contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio indisponibile, unitamente ai redditi di tale patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.</p>
<p>3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.</p>	<p>3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.</p>
Articolo 4	Articolo 4
<i>Organi e loro durata</i>	<i>Organi e loro durata</i>

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
<p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <p>a) il Collegio dei Fondatori;</p> <p>b) il Presidente;</p> <p>c) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) il Collegio dei Revisori dei conti.</p>	<p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <p>a) il Collegio dei Fondatori;</p> <p>b) il Presidente;</p> <p>c) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) il Collegio dei Revisori dei conti.</p>
<p>2. Il Presidente ed i componenti degli altri organi della Fondazione, qualora non siano tali di diritto, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta. Qualora un componente non di diritto decada per qualunque motivo dall'incarico, il Collegio dei Fondatori, su designazione dello stesso Fondatore che ha indicato il componente decaduto, provvede alla sostituzione e il sostituto dura in carica fino alla scadenza dell'organo di cui fa parte.</p>	<p>2. Il Presidente ed i componenti degli altri organi della Fondazione di cui alle lettere c) e d), sono rieleggibili una sola volta e durano in carica quattro anni e comunque fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.</p>
	<p>3. Qualora un componente decada per qualunque motivo dall'incarico, il Collegio dei Fondatori provvede alla sostituzione su designazione dello stesso Fondatore che ha indicato il componente decaduto, e il sostituto dura in carica fino alla scadenza dell'organo di cui fa parte.</p>
	<p>4. Oltre alle dimissioni, possono essere legittime cause di decadenza anche l'impedimento permanente, il difetto in origine o la successiva perdita dei requisiti stabiliti per assumere l'incarico, nonché ogni altra causa stabilita dalla legge.</p>
	<p>5. Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Fondazione devono astenersi da decisioni e dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere ove tali decisioni e delibere riguardino interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.</p>
<p>Articolo 5</p>	<p>Articolo 5</p>
<p><i>Collegio dei Fondatori</i></p>	<p><i>Collegio dei Fondatori</i></p>
<p>1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente.</p>	<p>1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale non ha diritto di voto.</p>
<p>2. Il Collegio, con le maggioranze previste al comma 3, delibera sui seguenti argomenti:</p> <p>a) nomina del Presidente;</p> <p>b) nomina del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>d) determinazione dell'indennità del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;</p> <p>e) modifiche allo Statuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile;</p> <p>f) ammissione di nuovi Fondatori;</p> <p>g) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;</p> <p>h) approvazione del documento programmatico e dei bilanci preventivo e consuntivo di esercizio.</p>	<p>2. Il Collegio, con le maggioranze previste al comma 3, delibera sui seguenti argomenti:</p> <p>a) nomina del Presidente della Fondazione;</p> <p>b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ;</p> <p>d) determinazione, sulla base della normativa vigente, della indennità del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>e) modifiche allo Statuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile;</p> <p>f) ammissione di nuovi Fondatori;</p> <p>g) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;</p> <p>h) approvazione dei piani pluriennali delle attività,</p>

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
	dei documenti programmatici annuali e dei bilanci preventivi e consuntivi di esercizio.
<p>3. Il Collegio, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere e), f) e g) del comma 2.</p>	<p>3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo di seduta e degli argomenti da trattare con la relativa documentazione, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Fondatori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Collegio, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Non si computa a questi fini il Presidente. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere e), f) e g) del comma 2.</p>
<p>4. Il Presidente, successivamente all'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori dei documenti di cui al comma 2, lett h), è tenuto a trasmetterne copia ai Fondatori medesimi. I Fondatori, inoltre, hanno facoltà di acquisire, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, documenti concernenti iniziative e attività della Fondazione.</p>	<p>4. Il Presidente, successivamente all'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori dei documenti di cui al comma 2, lett h), è tenuto a trasmetterne copia ai Fondatori medesimi. I Fondatori, inoltre, hanno facoltà di acquisire, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, documenti concernenti iniziative e attività della Fondazione.</p>
	<p>5. È invitato ad assistere alle sedute del Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione.</p>
	<p>6. È ammessa la possibilità che le sedute del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>
	<p>7. Il Collegio dei Fondatori nomina il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti entro il termine di scadenza dei precedenti organi, fermo restando che i nuovi organi comunque si insediano dopo la scadenza dei precedenti organi.</p>
	<p>8. Decorso inutilmente l'indicato termine, alle nomine mancanti provvede il Collegio dei Fondatori, su richiesta del Presidente della Fondazione, di un componente del Collegio dei Fondatori o del Segretario Generale, entro 45 (quarantacinque) giorni da tale richiesta.</p>
<p>Articolo 6</p>	<p>Articolo 6</p>
<p><i>Presidente</i></p>	<p><i>Presidente</i></p>
<p>1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministro per i Beni e le</p>	<p>1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività</p>

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
Attività culturali, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte.	Culturali e del Turismo, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.	2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.
3. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, se costituito, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.	3. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori. Il Presidente deve convocare il Collegio dei Fondatori almeno due volte l'anno per l'approvazione degli atti di cui all'art. 5, comma 2, lett. h, nonché il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno. Almeno tre membri del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione possono chiedere la convocazione dell'organo collegiale d'appartenenza con istanza scritta e motivata, contenente i punti all'ordine del giorno, presentata al Presidente, il quale decide entro i successivi 15 giorni convocando la seduta oppure informando per iscritto i richiedenti sulle ragioni a fondamento del diniego di convocazione.
4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo per la ratifica in occasione della prima riunione.	4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo per la ratifica in occasione della prima riunione.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.	5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7	Articolo 7
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto, inizialmente, dal Presidente e da sette membri di seguito indicati: a) il Direttore Generale per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; b) il Direttore Regionale per i beni e le attività culturali per il Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; c) il Direttore Regionale per i beni culturali della Regione Piemonte; d) un componente designato dal Presidente della Regione Piemonte individuato nell'ambito dei dirigenti regionali esperti nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione; e) due componenti designati dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo; f) un componente designato dalla Fondazione CRT.	1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto dal Presidente, nonché dai 6 (sei) membri di seguito indicati, a) un membro designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; b) un membro designato dalla Regione Piemonte; c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo; d) un membro designato dall'Università degli Studi di Torino. e) un membro designato dalla Città di Torino; f) un membro designato dalla Città di Venaria Reale.
2. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono essere individuati anche tra i dirigenti, rispettivamente statali o regionali, in quiescenza. I dirigenti medesimi, se posti in quiescenza durante l'espletamento del mandato, ne	2. Il Presidente, non meno di centoventi giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
conservano la titolarità fino alla sua scadenza ordinaria.	
3. Qualora l'Università degli Studi di Torino assuma, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente Statuto, la qualifica di Fondatore, ha diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione.	3. La carica di Presidente e quella di membro del Consiglio di Amministrazione non comportano il riconoscimento di indennità o gettoni di presenza, ferma la legge di tempo in tempo vigente, cui la Fondazione si adegua. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.
4. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di Fondatori, il Collegio dei Fondatori, al momento della delibera di ammissione, decide se e quanti Consiglieri di Amministrazione far designare dai nuovi Fondatori; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di dodici, oltre al Presidente.	4. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di Fondatori, il Collegio dei Fondatori, al momento della delibera di ammissione, decide se e quanti Consiglieri di Amministrazione far designare dai nuovi Fondatori; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di otto , oltre al Presidente.
5. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.	
6. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre all'indennità prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. d), il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.	
Articolo 8	Articolo 8
<i>Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</i>	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, nonché su richiesta scritta di almeno tre componenti.	1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.
2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.	2. Le sedute del Consiglio si tengono presso la sede della Fondazione o in altro luogo stabilito dal Presidente, che comunque corrisponde a una sede o a un ufficio dei Fondatori.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.	3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo di seduta e degli argomenti da trattare con la relativa documentazione, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.	4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
	5. È invitato ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione.
	6. È ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Articolo 9	Articolo 9
<i>Poteri del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Poteri del Consiglio di Amministrazione</i>
<p>1. Sono riservate al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei limiti di spesa approvati dal Collegio dei Fondatori, le deliberazioni in materia di:</p> <p>a) predisposizione del documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e del relativo bilancio di previsione;</p> <p>b) predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati;</p> <p>c) approvazione di regolamenti interni;</p> <p>d) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Segretario Generale, su proposta del Presidente, determinando compenso e durata dell'incarico;</p> <p>e) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore del Laboratorio di Conservazione, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico, determinando compenso e durata dell'incarico;</p> <p>f) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di uno o più Responsabili dei laboratori di analisi, ricerca e diagnosi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Statuto, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico, determinando compiti, compenso e durata dell'incarico;</p> <p>g) nomina e revoca dei componenti del Comitato scientifico, se istituito, determinando l'indennità e la durata dell'incarico;</p> <p>h) acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;</p> <p>i) accensione di mutui, acquisizione di finanziamenti e di sostegni economici in ogni forma;</p> <p>j) accettazione di lasciti, donazioni e contributi;</p> <p>k) concessioni di garanzie reali;</p> <p>l) definizione dei criteri generali di organizzazione del personale della Fondazione e della relativa pianta organica;</p> <p>o) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali.</p>	<p>1. Competono al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di:</p> <p>a) predisposizione del piano pluriennale delle attività, sentito il Comitato Scientifico, con la collaborazione del Segretario Generale;</p> <p>b) predisposizione, con la collaborazione del Segretario Generale, del documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e del relativo bilancio di previsione;</p> <p>c) predisposizione, con la collaborazione del Segretario Generale, del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati;</p> <p>d) approvazione di regolamenti interni;</p> <p>e) nomina e revoca dei componenti del Comitato scientifico, su proposta del Presidente, determinando la durata dell'incarico, fermo restando che la nomina può essere rinnovata alla scadenza;</p> <p>f) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore Scientifico, su proposta del Presidente, determinando compenso e durata dell'incarico, qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle;</p> <p>g) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Segretario Generale, su proposta del Presidente, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, determinando compenso e durata dell'incarico;</p> <p>h) acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;</p> <p>i) accensione di mutui, acquisizione di finanziamenti e di sostegni economici in ogni forma.</p> <p>l) accettazione di lasciti, donazioni e contributi;</p> <p>m) concessioni di garanzie reali, che comunque non possono riguardare i beni demaniali, mobili e immobili, concessi in uso alla Fondazione;</p> <p>n) definizione dei criteri generali di organizzazione del personale della Fondazione e della relativa pianta organica;</p> <p>o) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali</p>
2. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assunte con il voto favorevole del Presidente.	2. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1, lettere a) b) e c), sono assunte con il voto favorevole del Presidente.
Articolo 14	Articolo 10
<i>Collegio dei Revisori dei Conti.</i>	<i>Collegio dei Revisori dei Conti.</i>

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
<p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:</p> <p>a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;</p> <p>b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;</p> <p>c) un membro designato congiuntamente dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT.</p> <p>Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori.</p>	<p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:</p> <p>a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;</p> <p>b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;</p> <p>c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.</p> <p>Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori.</p> <p>Almeno uno dei membri effettivi deve possedere i requisiti indicati dall'art. 2397, comma 2°, Codice civile.</p>
<p>2. Il Collegio dei Revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice Civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile.</p>	<p>2. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando anche la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice Civile; in particolare opera ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.</p>
<p>3. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>4. Il Presidente del Collegio dei Revisori informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei Fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p>	<p>4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei Fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Articolo 11</p>
<p><i>Comitato Scientifico.</i></p>	<p><i>Comitato Scientifico.</i></p>
<p>1. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire il Comitato Scientifico. Esso è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero adeguato di componenti scelti tra esperti nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro dei beni culturali; su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione fissa il numero dei membri e individua i suoi componenti, fra cui, di diritto, il Direttore Scientifico del Cento.</p>	<p>1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero adeguato di componenti, comunque compreso fra 3 e 9 persone. Il Comitato Scientifico nomina nel suo interno un Presidente.</p>
<p>2. Il Comitato Scientifico si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti e le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei</p>	<p>2. Sono membri di diritto il Presidente e il Direttore Scientifico della Fondazione. Gli altri componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della</p>

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti	Fondazione, fra esperti nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro dei beni culturali. Alle riunioni del comitato Scientifico assistono il Direttore Suscor (Università di Torino) e il Direttore Scuola di Alta Formazione e Studio della Fondazione.
3. Il Comitato Scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività della Fondazione e, ove richiesto dal Presidente o dal Direttore Scientifico, può formulare proposte o pareri su problematiche tecnico-scientifiche di conservazione.	3. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
	4. Il Comitato Scientifico si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente del Comitato Scientifico o su richiesta di almeno due componenti; le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato si pronuncia a maggioranza dei presenti.
	5. Il Comitato Scientifico si pronuncia, a maggioranza dei presenti , in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività della Fondazione e può formulare proposte o pareri su problematiche tecnico-scientifiche di conservazione e su tematiche di formazione e aggiornamento delle figure professionali operanti nell'ambito della conservazione e del restauro dei beni culturali.
	6. È ammessa la possibilità che le sedute del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
	7. Ai membri del Comitato Scientifico non spetta alcuna indennità o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.
Articolo 10	Articolo 12
<i>Segretario Generale</i>	<i>Segretario Generale</i>
1. Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve possedere adeguate capacità nell'organizzazione e nella gestione delle attività di competenza della Fondazione.	1. Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve possedere adeguate capacità nell'organizzazione e nella gestione delle attività di competenza della Fondazione. Il Segretario Generale deve essere individuato con modalità di selezione di evidenza pubblica.
2. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti fissati dal bilancio di previsione e ferme le competenze del Direttore scientifico, ha la responsabilità della gestione della Fondazione. In	2. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti fissati dal bilancio di previsione, e ha la responsabilità della gestione della Fondazione. In tale ambito dà impulso e assume iniziative per il

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
tale ambito dà impulso e assume iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione, assume, assegna e coordina il personale, cura le attività e i servizi della Fondazione e ne tiene l'ordinata gestione amministrativa, contabile e fiscale.	perseguimento degli scopi della Fondazione, assume, assegna e coordina il personale, cura le attività e i servizi della Fondazione e ne tiene l'ordinata gestione amministrativa, contabile e fiscale. Nell'indicata attività di gestione del personale il Segretario generale - sentito il Presidente e il Direttore scientifico e informando il Consiglio d'Amministrazione - nomina il Direttore del Laboratorio di Conservazione, il Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio, il Responsabile dei Laboratori Scientifici, determinando durata e compenso dei relativi incarichi. Tali nomine sono decise secondo trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Il Segretario Generale informa il Presidente della propria attività e dei risultati del proprio operato.	3. Il Segretario Generale svolge la propria attività in accordo con il Presidente e lo informa dei risultati del proprio operato.
4. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori.	4. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori , del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e ne cura la verbalizzazione.
Articolo 11	Articolo 13
<i>Direttore Scientifico</i>	<i>Direttore Scientifico</i>
1. Il Soprintendente per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Piemonte svolge le funzioni di Direttore Scientifico della Fondazione.	1. Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino svolge le funzioni di Direttore Scientifico della Fondazione.
2. Qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle, le funzioni medesime sono attribuite ad un dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche in quiescenza, nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore Generale per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Ministero per i Beni e le Attività culturali.	2. Qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle, il Direttore Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente, fermo restando che deve possedere comprovata alta professionalità e comprovata specifica esperienza nell'attività di competenza.
3. Il Direttore Scientifico esercita le seguenti funzioni: a) programma, congiuntamente con il Direttore del Laboratorio di Conservazione e in osservanza degli impegni e degli obiettivi assunti dal Consiglio d'Amministrazione, le attività e gli interventi di conservazione svolti dal Laboratorio stesso; b) elabora atti d'indirizzo e orientamento sulle metodologie e sulle tecniche da applicare negli interventi di conservazione e ne assicura il rispetto; c) formula proposte e pareri sulle attività della Fondazione aventi ad oggetto la conservazione.	3. Il Direttore Scientifico esercita le seguenti funzioni: a) contribuisce alla programmazione e indirizzo delle attività della Fondazione; b) condivide linee guida metodologiche proposte dal Comitato Scientifico nell'ambito degli interventi di conservazione e restauro e ne assicura il rispetto; c) formula proposte e pareri sulle attività della Fondazione aventi ad oggetto la conservazione.
4. Quando le attività e gli interventi di conservazione hanno ad oggetto beni di interesse archeologico, architettonico, archivistico o bibliografico, le funzioni indicate al comma 5, sono esercitate in conformità con le indicazioni del Soprintendente competente.	4. Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e alla Regione Piemonte, in ragione delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
5. Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti al	5. In tutti i casi non può divenire Direttore

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione, in ragione delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.	scientifico, né continuare a svolgere tale incarico, il Soprintendente che si trovi in una condizione d'incompatibilità di fatto o di diritto, oppure in una condizione anche solo potenziale di conflitto d'interessi, tali da poter pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso Soprintendente nell'Amministrazione di provenienza.
Articolo 12	
<i>Direttore del Laboratorio di Conservazione</i>	
1. Il Laboratorio di Conservazione di cui all' art. 2, comma 2, lett a) è retto da un Direttore nominato dal Consiglio d'Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico.	
2. Il Direttore deve essere dotato di alta professionalità e comprovata esperienza nell'attività di competenza.	
3. Al Direttore del Laboratorio compete, nel rispetto delle funzioni del Direttore Scientifico, l'autonoma organizzazione e conduzione del laboratorio, la direzione del personale assegnato e la gestione operativa delle attività e degli interventi eseguiti presso il Laboratorio stesso.	
4. Il Direttore del Laboratorio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato scientifico, se istituito.	
Articolo 15	Articolo 14
<i>Esercizio e bilancio.</i>	<i>Esercizio e bilancio.</i>
1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.	1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione e gli interventi realizzati da sottoporre entro i trenta giorni successivi all'approvazione del Collegio dei Fondatori. Nella redazione di tali documenti il Consiglio di Amministrazione si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.	2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del Segretario Generale , predispone il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, comunque non oltre il 30 giugno . Nella redazione di tali documenti il Segretario Generale ed il Consiglio di Amministrazione si attengono alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e il relativo bilancio di previsione da sottoporre, per l'approvazione, al Collegio dei Fondatori entro il 15 dicembre successivo.	3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del Segretario Generale , predispone il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e il relativo bilancio di previsione da sottoporre, per l'approvazione, al Collegio dei Fondatori entro il 31 dicembre successivo.

STATUTO PREVIGENTE	MODIFICHE APPORTATE
4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i bilanci della Fondazione alla certificazione di competenti società di revisione contabile.	4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i bilanci della Fondazione alla revisione legale da parte di competenti società di revisione legale .
Articolo 16	Articolo 15
<i>Vigilanza. Scioglimento e liquidazione della Fondazione.</i>	<i>Vigilanza. Scioglimento e liquidazione della Fondazione.</i>
1. La vigilanza è esercitata sulla base della normativa vigente.	1. La vigilanza è esercitata sulla base della normativa vigente.
2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni concessi in uso dai Fondatori ritornano nella disponibilità del Fondatore che li ha conferiti unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, per la loro origine, natura, destinazione ed ubicazione, devono essere considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.	2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni concessi in uso dai Fondatori ritornano nella disponibilità del Fondatore che li ha conferiti unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, per la loro origine, natura, destinazione ed ubicazione, devono essere considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.
3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente, individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegue finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.	3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente, individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegue finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente si applicano le disposizioni di legge del Codice civile.	4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge e del Codice Civile.
	Art. 15 bis
	<i>Norma transitoria.</i>
	1. Al fine di dare ai Fondatori un congruo termine per lo svolgimento delle procedure di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione a seguito della revisione statutaria approvata dal Collegio dei Fondatori con deliberazione, il Consiglio di Amministrazione al 25 marzo 2018 resta in carica e continua a svolgere le relative funzioni non oltre 6 mesi dopo la data di iscrizione di tale revisione statutaria nel Registro delle Persone Giuridiche, tenuto dalla Prefettura di Torino. Tale Consiglio di Amministrazione con i suoi membri cessa comunque dalla carica con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dal Collegio dei Fondatori.

Allegato B

STATUTO

Articolo 1

(Costituzione, sede e fondatori)

1. È costituita la Fondazione denominata: CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE” di seguito indicata come “Fondazione”, con sede a Venaria Reale (TO), presso la Reggia, in via XX Settembre n. 18. Essa può istituire sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti leggi.
2. La Fondazione è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, con particolare riferimento all’articolo 29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 11 novembre 2004 numero 390-32644.
3. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l’anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.
4. Sono Fondatori: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, l’Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Venaria Reale.
5. Possono partecipare alla Fondazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, altri soggetti pubblici o privati che perseguano attività e interessi nell’ambito della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, aderiscano alle finalità della Fondazione e concorrano al patrimonio ed alle esigenze, anche economiche, della stessa.
6. Nell’atto costitutivo sono stabiliti gli obblighi e i conferimenti dei Fondatori e le modalità con cui gli stessi si impegnano a far fronte alle esigenze economiche e finanziarie della Fondazione.
7. La Fondazione concorda con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, l’Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Venaria Reale e gli altri Fondatori, le modalità per l’eventuale utilizzazione di personale in servizio presso le predette Istituzioni, previo assenso del personale medesimo.
8. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino si avvalgono della Fondazione, nel rispetto della normativa vigente, per le attività di conservazione del patrimonio culturale da essi realizzate o promosse. La Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT possono avvalersi della Fondazione per gli interventi di conservazione del patrimonio culturale che le stesse intendono realizzare o promuovere, nonché per altre iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali.
9. Ciascun Fondatore può, nell’ambito della Fondazione, promuovere progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Statuto.

Articolo 2

(Finalità e attività)

1. La finalità principale della Fondazione consiste nello svolgimento di attività di conservazione del patrimonio culturale ed in particolare nello svolgimento di attività di ricerca metodologica, scientifica e tecnologica e di attività formative, nonché nella diffusione dei risultati anche tramite la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie.
2. A tale scopo la Fondazione concorre mediante convenzione con l’Università degli Studi di Torino all’organizzazione e gestione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per il rilascio, da parte dell’Università di Torino, del Titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004). La Fondazione può altresì interagire con altri Enti di

formazione universitaria per l'implementazione delle attività formative.

3. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.

4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Fondazione provvede a:

a) organizzare una "Scuola" per l'Alta Formazione e lo Studio, ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, con la collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per le attività di cui al comma 2 e per l'organizzazione e la gestione di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici come definite dalla normativa vigente in materia;

b) organizzare un Laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca, di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro;

c) organizzare un Laboratorio Scientifico, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca e diagnosi su beni culturali;

d) promuovere e realizzare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;

e) promuovere studi, ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;

f) partecipare a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo Italiano, di Istituzioni dell'Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali;

g) documentare, raccogliere, organizzare e diffondere i risultati delle proprie attività;

h) promuovere lo sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività.

5. La Fondazione, per attuare quanto previsto dall'art. 1 commi 8 e 9 del presente Statuto, stipula con i Fondatori una o più convenzioni nelle quali sono precisate le attività e i servizi richiesti e le condizioni del loro svolgimento. Le attività e gli interventi di conservazione sono svolti avvalendosi del personale tecnico della Fondazione e, ove ritenuto opportuno o necessario, ricercando sul mercato, con le modalità previste dalla legge, le competenze e le professionalità adeguate.

6. La Fondazione può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo:

a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;

b) la stipulazione di contratti e convenzioni;

c) l'accensione di mutui o finanziamenti;

d) l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali;

e) l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Fondazione, nonché lo svolgimento di attività commerciali connesse;

f) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

g) la creazione di idonee strutture, anche attraverso la costituzione di incubatori, per il raggiungimento dello scopo di cui alla lettera h) del comma 4; tale attività può essere svolta anche attraverso la conclusione di accordi con le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli artigiani attivi nel settore della conservazione dei beni culturali.

Articolo 3

(Patrimonio e fondo di dotazione)

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione consiste nei:

- a) diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione Piemonte;
 - b) beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
 - c) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo;
 - d) fondo di dotazione indisponibile conferito dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.
2. La Fondazione può ricevere, anche in sede di atto costitutivo, contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio indisponibile, unitamente ai redditi di tale patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.

Articolo 4 (Organi e loro durata)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Collegio dei Fondatori;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli altri organi della Fondazione di cui alle lettere c) e d), sono rieleggibili una sola volta e durano in carica quattro anni e comunque fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.
3. Qualora un componente decada per qualunque motivo dall'incarico, il Collegio dei Fondatori provvede alla sostituzione su designazione dello stesso Fondatore che ha indicato il componente decaduto, e il sostituto dura in carica fino alla scadenza dell'organo di cui fa parte.
4. Oltre alle dimissioni, possono essere legittime cause di decadenza anche l'impedimento permanente, il difetto in origine o la successiva perdita dei requisiti stabiliti per assumere l'incarico, nonché ogni altra causa stabilita dalla legge.
5. Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Fondazione devono astenersi da decisioni e dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere ove tali decisioni e delibere riguardino interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Articolo 5 (Collegio dei Fondatori)

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale non ha diritto di voto.
2. Il Collegio, con le maggioranze previste al comma 3, delibera sui seguenti argomenti:
 - a) nomina del Presidente della Fondazione;
 - b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - d) determinazione, sulla base della normativa vigente, della indennità del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) modifiche allo Statuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile;
 - f) ammissione di nuovi Fondatori;
 - g) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
 - h) approvazione dei piani pluriennali delle attività, dei documenti programmatici annuali e dei bilanci preventivi e consuntivi di esercizio.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo di seduta e degli argomenti da trattare con la relativa documentazione, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la

ricezione, ai Fondatori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Collegio, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Non si computa a questi fini il Presidente. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere e), f) e g) del comma 2.

4. Il Presidente, successivamente all'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori dei documenti di cui al comma 2, lett h), è tenuto a trasmetterne copia ai Fondatori medesimi. I Fondatori, inoltre, hanno facoltà di acquisire, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, documenti concernenti iniziative e attività della Fondazione.

5. È invitato ad assistere alle sedute del Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione.

6. È ammessa la possibilità che le sedute del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

7. Il Collegio dei Fondatori nomina il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti entro il termine di scadenza dei precedenti organi, fermo restando che i nuovi organi comunque si insediano dopo la scadenza dei precedenti organi.

8. Decorso inutilmente l'indicato termine, alle nomine mancanti provvede il Collegio dei Fondatori, su richiesta del Presidente della Fondazione, di un componente del Collegio dei Fondatori o del Segretario Generale, entro 45 (quarantacinque) giorni da tale richiesta.

Articolo 6

(Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.

3. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori. Il Presidente deve convocare il Collegio dei Fondatori almeno due volte l'anno per l'approvazione degli atti di cui all'art. 5, comma 2, lett. h, nonché il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno. Almeno tre membri del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione possono chiedere la convocazione dell'organo collegiale d'appartenenza con istanza scritta e motivata, contenente i punti all'ordine del giorno, presentata al Presidente, il quale decide entro i successivi 15 giorni convocando la seduta oppure informando per iscritto i richiedenti sulle ragioni a fondamento del diniego di convocazione.

4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo per la ratifica in occasione della prima riunione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto dal Presidente, nonché dai 6 (sei) membri di seguito indicati,

a) un membro designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

b) un membro designato dalla Regione Piemonte;

c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;

d) un membro designato dall'Università degli Studi di Torino.

- e) un membro designato dalla Città di Torino;
 - f) un membro designato dalla Città di Venaria Reale.
2. Il Presidente, non meno di centoventi giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
 3. La carica di Presidente e quella di membro del Consiglio di Amministrazione non comportano il riconoscimento di indennità o gettoni di presenza, ferma la legge di tempo in tempo vigente, cui la Fondazione si adegua. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.
 4. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di Fondatori, il Collegio dei Fondatori, al momento della delibera di ammissione, decide se e quanti Consiglieri di Amministrazione far designare dai nuovi Fondatori; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di dodici otto, oltre al Presidente.

Articolo 8

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.
2. Le sedute del Consiglio si tengono presso la sede della Fondazione o in altro luogo stabilito dal Presidente, che comunque corrisponde a una sede o a un ufficio dei Fondatori.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo di seduta e degli argomenti da trattare con la relativa documentazione, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. È invitato ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione.
6. È ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 9

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Competono al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di:
 - a) predisposizione del piano pluriennale delle attività, sentito il Comitato Scientifico, con la collaborazione del Segretario Generale;
 - b) predisposizione, con la collaborazione del Segretario Generale, del documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e del relativo bilancio di previsione;
 - c) predisposizione, con la collaborazione del Segretario Generale, del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati;
 - d) approvazione di regolamenti interni;
 - e) nomina e revoca dei componenti del Comitato scientifico, su proposta del Presidente, determinando la durata dell'incarico, fermo restando che la nomina può essere rinnovata alla scadenza;
 - f) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore Scientifico, su proposta del Presidente, determinando compenso e durata dell'incarico, qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle;
 - g) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Segretario Generale, su proposta del Presidente, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, determinando compenso e durata dell'incarico;
 - h) acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;

- i) accensione di mutui, acquisizione di finanziamenti e di sostegni economici in ogni forma.
 - l) accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
 - m) concessioni di garanzie reali, che comunque non possono riguardare i beni demaniali, mobili e immobili, concessi in uso alla Fondazione;
 - n) definizione dei criteri generali di organizzazione del personale della Fondazione e della relativa pianta organica;
 - o) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali
2. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1, lettere a) b) e c), sono assunte con il voto favorevole del Presidente.

Articolo 10

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:

- a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;
- b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;
- c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.

Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori.

Almeno uno dei membri effettivi deve possedere i requisiti indicati dall'art. 2397, comma 2°, Codice civile.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando anche la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice Civile; in particolare opera ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei Fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Articolo 11

(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero adeguato di componenti, comunque compreso fra 3 e 9 persone. Il Comitato Scientifico nomina nel suo interno un Presidente.

2. Sono membri di diritto il Presidente e il Direttore Scientifico della Fondazione. Gli altri componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, fra esperti nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro dei beni culturali. Alle riunioni del comitato Scientifico assistono il Direttore Suscor (Università di Torino) e il Direttore Scuola di Alta Formazione e Studio della Fondazione.

3. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Comitato Scientifico si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente del Comitato Scientifico o su richiesta di almeno due componenti; le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato si pronuncia a maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato Scientifico si pronuncia, a maggioranza dei presenti, in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività della Fondazione e può formulare proposte o pareri su problematiche tecnico-scientifiche di conservazione e su tematiche di formazione e aggiornamento delle figure professionali operanti

nell'ambito della conservazione e del restauro dei beni culturali.

6. È ammessa la possibilità che le sedute del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

7. Ai membri del Comitato Scientifico non spetta alcuna indennità o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.

Articolo 12 (Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve possedere adeguate capacità nell'organizzazione e nella gestione delle attività di competenza della Fondazione. Il Segretario Generale deve essere individuato con modalità di selezione di evidenza pubblica.

2. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti fissati dal bilancio di previsione, e ha la responsabilità della gestione della Fondazione. In tale ambito dà impulso e assume iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione, assume, assegna e coordina il personale, cura le attività e i servizi della Fondazione e ne tiene l'ordinata gestione amministrativa, contabile e fiscale. Nell'indicata attività di gestione del personale il Segretario generale - sentito il Presidente e il Direttore scientifico e informando il Consiglio d'Amministrazione - nomina il Direttore del Laboratorio di Conservazione, il Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio, il Responsabile dei Laboratori Scientifici, determinando durata e compenso dei relativi incarichi. Tali nomine sono decise secondo trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Il Segretario Generale svolge la propria attività in accordo con il Presidente e lo informa dei risultati del proprio operato.

4. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e ne cura la verbalizzazione.

Articolo 13 (Direttore Scientifico)

1. Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino svolge le funzioni di Direttore Scientifico della Fondazione.

2. Qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle, il Direttore Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente, fermo restando che deve possedere comprovata alta professionalità e comprovata specifica esperienza nell'attività di competenza.

3. Il Direttore Scientifico esercita le seguenti funzioni:

a) contribuisce alla programmazione e indirizzo delle attività della Fondazione;

b) condivide linee guida metodologiche proposte dal Comitato Scientifico nell'ambito degli interventi di conservazione e restauro e ne assicura il rispetto;

c) formula proposte e pareri sulle attività della Fondazione aventi ad oggetto la conservazione.

4. Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e alla Regione Piemonte, in ragione delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.

5. In tutti i casi non può divenire Direttore scientifico, né continuare a svolgere tale incarico, il Soprintendente che si trovi in una condizione d'incompatibilità di fatto o di diritto, oppure in una condizione anche solo potenziale di conflitto d'interessi, tali da poter pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso Soprintendente nell'Amministrazione di provenienza.

Articolo 14
(Esercizio e bilancio)

1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del Segretario Generale, predisponde il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, comunque non oltre il 30 giugno. Nella redazione di tali documenti il Segretario Generale ed il Consiglio di Amministrazione si attengono alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del Segretario Generale, predisponde il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e il relativo bilancio di previsione da sottoporre, per l'approvazione, al Collegio dei Fondatori entro il 31 dicembre successivo.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i bilanci della Fondazione alla revisione legale da parte di competenti società di revisione legale.

Articolo 15
(Vigilanza. Scioglimento e liquidazione della Fondazione)

1. La vigilanza è esercitata sulla base della normativa vigente.
2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni concessi in uso dai Fondatori ritornano nella disponibilità del Fondatore che li ha conferiti unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, per la loro origine, natura, destinazione ed ubicazione, devono essere considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.
3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente, individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge e del Codice Civile.

Articolo 15 bis
(Norma transitoria)

1. Al fine di dare ai Fondatori un congruo termine per lo svolgimento delle procedure di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione a seguito della revisione statutaria approvata dal Collegio dei Fondatori con deliberazione, il Consiglio di Amministrazione al 25 marzo 2018 resta in carica e continua a svolgere le relative funzioni non oltre 6 mesi dopo la data di iscrizione di tale revisione statutaria nel Registro delle Persone Giuridiche, tenuto dalla Prefettura di Torino. Tale Consiglio di Amministrazione con i suoi membri cessa comunque dalla carica con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dal Collegio dei Fondatori.